



COMUNICATO UFFICIALE N. 767 DEL 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNALE FEDERALE N. 26

Ricorso dell'atleta Luca Giuseppe Cassano ex artt. 106 e 109 Regolamento di Giustizia ed art.20 comma IV Regolamento Tesseramento.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: D'Andria, Coppola
Relatore: Romagnoli

Letto il ricorso dell'atleta Luca Giuseppe Cassano ex artt. 106 e 109 del Regolamento di Giustizia ed art.20 comma IV del Regolamento Esecutivo Tesseramento, contro la società ASD Valle d'Itria Basket Martina, avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento Nazionale del 13/09/2018 n. 35 (C.U. n.129 del 13.09.2018);

letto il provvedimento della Commissione Tesseramento (C.U. n.129 del 13.09.2018, n.35) con il quale, vista la richiesta di svincolo dell'atleta Cassano, presentata ai sensi dell'art.20 R.E. Tesseramento, dalla società ASD Valle d'Itria Basket Martina, esaminata la documentazione inviata a sostegno della richiesta e le controdeduzioni della società, si rigettava l'istanza in quanto, alla luce dell'art. 20 comma VII R.E. Tesseramento, "*è da considerarsi tardiva*";

letti gli atti ed i documenti presenti nel fascicolo, e le memorie difensive dell'atleta e della società;

sentito in udienza il legale dell'atleta che, riportandosi al contenuto delle memorie depositate, ribadiva la presunta non perentorietà del termine di 5 giorni di cui all'art. 20 comma VII R.E. Tesseramento, la presunta illegittimità del rinnovo di autorità e la presunta tardività del deposito delle controdeduzioni da parte della società, ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute;

sentito altresì il legale della società Valle d'Itria Basket Martina che, riportandosi al contenuto della memoria difensiva depositata, rilevava la perentorietà del termine di 5 giorni per presentare la richiesta di svincolo, e come la mancata ricezione degli allegati contenuti nella PEC inviata dall'atleta e contenente l'istanza di svincolo, che aveva determinato il mancato tempestivo invio delle controdeduzioni, non fosse riconducibile ad una responsabilità della società, insisteva per il rigetto del ricorso;

osserva

Appare necessario ripercorrere brevemente l'intera vicenda che ha dato origine al provvedimento di svincolo dell'atleta.

Segue C.U. n. 767 del 20 novembre 2018 T.F. n. 26

Il giorno 22.02.2018 si svolgeva la gara n.6503 tra Aurora Brindisi e Valle d'Itria Basket Martina, durante la quale, emergeva l'evidente volontà dei tesserati di entrambe le società di falsare l'esito della gara, facendo il possibile per non vincere l'incontro, per poter accedere, alla fase successiva del campionato, ad un concentramento geograficamente più vicino.

Come si legge nell'allegato al rapporto di gara, *"entrambe le società palesano la volontà di voler perdere la partita", "sin dalle prime azioni si denota la volontà di non voler giocare e quindi realizzare canestri", "entrambe le squadre mantengono il possesso della palla per i 24" regolari, al termine dei quali tentavano dei tiri di fortuna (a volte dei veri e propri lanci casuali)", "la difesa, durante le azioni era pressochè nulla, lasciando campo libero agli avversari che non concretizzavano il netto vantaggio".*

I giocatori delle due squadre facevano ricorso quindi a continue violazioni dei 24", al fallo sistematico per raggiungere il prima possibile i 5 falli personali, cercando di farsi sanzionare con falli tecnici, sbagliando deliberatamente i tiri liberi, all'"autocanestro", fino ad arrivare al un lancio della monetina, effettuato dai rispettivi allenatori, per stabilire quale delle due compagini avrebbe "dovuto" vincere.

In sede di omologazione della gara il Giudice Sportivo Regionale, con C.U. n.527 del 23.02.2018, tra i vari provvedimenti disciplinari a carico di società e tesserati, nessuno dei quali oggetto di impugnazione, in applicazione dell'art. 17 del Regolamento Esecutivo Gare e dell'art. 56.3 del Regolamento di Giustizia, disponeva a carico di entrambe le squadre lo *"scioglimento del vincolo degli atleti aventi diritto a partecipare al campionato giovanile di riferimento"*.

A seguito di tale provvedimento l'atleta Cassano il 20.08.2018 inviava alla società Valle d'Itria Basket Martina istanza di svincolo ex art. 20 Regolamento Esecutivo Tesseramento, allegando i moduli di tesseramento per la Teate Basket Chieti, e con separata raccomandata inviava la medesima istanza alla Commissione Tesseramento.

Il 6.09.2018 la Commissione Tesseramento rigettava l'istanza di svincolo in quanto tardiva, per essere stata presentata oltre il termine di 5 giorni di cui all'art. 20 comma VII del Regolamento Esecutivo Tesseramento.

L'atleta Cassano proponeva quindi ricorso avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento, con il quale venivano addotte:

- la presunta violazione dell'art. 20 comma III Regolamento Esecutivo Tesseramento da parte della ASD Valle d'Itria Basket, in quanto la società non avrebbe presentato controdeduzioni alla Commissione Tesseramento entro i 5 giorni dal deposito dell'istanza, come previsto dall'art. 20 comma III, il che equivarrebbe ad una adesione alla richiesta dell'atleta;
- la presunta illegittimità del rinnovo del tesseramento del Cassano effettuato nel luglio 2018 dalla Valle d'Itria Basket Martina, con presunta arbitraria applicazione dell'art. 12 del Regolamento Tesseramento;

Segue C.U. n. 767 del 20 novembre 2018 T.F. n. 26

- la presunta infondatezza delle motivazioni del provvedimento della Commissione Tesseramento per tardività dell'istanza di svincolo.

Con le controdeduzioni la società Valle d'Itria Basket Martina rilevava la presunta inesistenza della violazione dell'art. 20 comma III R.E.T., in quanto il ritardato invio delle controdeduzioni alla Commissione Tesseramento non fosse stata riconducibile a colpa o negligenza della società stessa, e la presunta inammissibilità della richiesta di svincolo, in quanto tardiva.

Il Tribunale non ritiene meritevole di accoglimento il primo motivo di doglianza, ovvero la presunta violazione dell'art. 20 comma III Regolamento Esecutivo Tesseramento da parte della ASD Valle d'Itria Basket, in quanto la società non avrebbe presentato controdeduzioni alla Commissione Tesseramento entro i 5 giorni dall'istanza, come previsto dall'art. 20 comma III, il che equivarrebbe ad una adesione alla richiesta dell'atleta.

Il mancato deposito delle controdeduzioni da parte della società è stato infatti determinato dalla circostanza che le caselle federali di posta elettronica *spes* non consentono la trasmissione di allegati, impedendo per il destinatario la ricezione e la lettura degli stessi, ancorchè il mittente abbia regolarmente inviato l'*e-mail*, e di tale problematica non si ritiene possa essere ritenuta responsabile la società. Tale tardivo invio veniva comunque di fatto "sanato" dal successivo comportamento della società, che, una volta ricevuta dalla Federazione la comunicazione di fissazione della riunione della Commissione Tesseramento, richiedeva immediatamente copia dell'istanza - della quale fino a quel momento non era stata in grado di prendere visione - e provvedeva all'invio delle controdeduzioni.

Il Tribunale ritiene invece che il ricorso debba essere accolto per le seguenti considerazioni.

L'art. 20 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, che disciplina il tesseramento degli atleti giovanili in caso di rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della società al campionato, al comma VII stabilisce che *"l'atleta che ne abbia la facoltà può richiedere alla Commissione Tesseramento il tesseramento per altra società nel rispetto dei termini previsti dalle DOA e dopo la pubblicazione del provvedimento"*, e, all'ultimo capoverso *"nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della società esclusa o rinunciataria potranno fare richiesta alla Commissione Tesseramento entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia competente non più impugnabile"*.

Si ritiene che la norma, la *ratio* della quale non può che essere quella di sanzionare la società resasi responsabile di comportamenti che ne abbiano determinato l'esclusione dal campionato, debba essere letta ed interpretata in senso favorevole all'atleta, piuttosto che alla società, a maggior ragione se si

Segue C.U. n. 767 del 20 novembre 2018 T.F. n. 26

tengono nella necessaria considerazione le circostanze che hanno determinato l'esclusione dal campionato della società.

Una lettura restrittiva della norma determinerebbe, di fatto, che lo svincolo a favore dell'atleta giovanile sia di fatto impossibile.

Il termine di 5 giorni, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di esclusione della società dal campionato, entro il quale l'atleta dovrebbe fare richiesta alla Commissione Tesseramento, rende sostanzialmente impossibile per l'atleta, al quale, giova sottolinearlo, non è in alcun modo notificato né comunicato il provvedimento dell'Organo di Giustizia, proporre tempestivamente l'istanza di svincolo.

Un'interpretazione letterale della norma imporrebbe all'atleta, nello strettissimo termine di 5 giorni, di avere in qualche modo tempestiva conoscenza del provvedimento di esclusione dal campionato della società, trovarne un'altra disponibile a tesserarlo ed inviare la richiesta di tesseramento per la nuova società con le firme di entrambi i genitori.

E nel caso non venisse rispettato questo termine, il provvedimento dell'Organo di Giustizia - che dovrebbe sempre avere una finalità sanzionatoria - perderebbe ogni valore, non avrebbe più alcun profilo di afflittività, e l'atleta, trascorsi i 5 giorni, sarebbe costretto a "rientrare" nella disponibilità della società. Queste tempistiche rendono difficilissimo, se non impossibile, ottenere lo svincolo, e determinano la quasi assoluta inapplicabilità della norma.

Se pure tale limite potrebbe avere una ragion d'essere laddove l'atleta volesse proseguire a giocare nella stessa stagione sportiva in un'altra squadra, ipotesi questa sì che - per non falsare la regolarità dello svolgimento del campionato - imporrebbe tempi certi e ristretti, non si comprende invece la *ratio* di una tale evidente compressione del diritto allo svincolo a favore di un'atleta, da esercitarsi in soli 5 giorni, che intenda tesserarsi per un'altra società nell'anno sportivo successivo.

Ulteriore motivo di accoglimento risiede nel fatto che, con il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale ("*scioglimento del vincolo degli atleti aventi diritto a partecipare al campionato giovanile di riferimento*"), non impugnato, veniva di fatto determinata l'interruzione del rapporto di tesseramento, il che - come ha fatto - reso inefficace ed illegittimo il "rinnovo di autorità" operato dalla società.

L'art. 12 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede infatti espressamente che il "*rinnovo d'autorità consiste nella possibilità di rinnovare il vincolo di tesseramento tra la Società e l'atleta*", presupponendo che, per il rinnovo, sia necessario un preesistente tesseramento valido ed efficace nella stagione sportiva precedente che, invece, nel caso in questione, a seguito del provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva sciolto tale vincolo, non sussisteva.

Segue C.U. n. 767 del 20 novembre 2018 T.F. n. 26

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, trasmette gli atti all'Ufficio Tesseramento per i provvedimenti di competenza; dispone restituirsì alla parte ricorrente il relativo contributo. Attesa la particolare complessità della questione, fissa in giorni 10 il termine per il deposito della motivazione.

F.to Federico Romagnoli
RELATORE E PRESIDENTE

Roma, 20 novembre 2018

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE